



[Pagina iniziale](#) > [Formulario di ricerca](#) > [Elenco dei risultati](#) > **Documenti**



[Avvia la stampa](#)

Lingua del documento :

ECLI:EU:C:2023:311

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

20 aprile 2023 (\*)

«Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli da 3 a 6 – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale – Requisito di trasparenza – Contratto di assicurazione collettiva – Invalidità permanente del consumatore – Obbligo d’informazione – Mancata comunicazione di una clausola di limitazione o di esclusione della copertura del rischio assicurato»

Nella causa C-263/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo), con decisione dell’8 aprile 2022, pervenuta in cancelleria il 20 aprile 2022, nel procedimento

**Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA**

contro

**LP,**

con l’intervento di:

**Banco Comercial Português SA,**

**Banco de Investimento Imobiliário SA,**

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, S. Rodin e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per LP, da E. Abreu, advogada;
- per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, L. Medeiros, A. Pimenta e A. Rodrigues, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da I. Melo Sampaio, I. Rubene e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA (in prosieguo: la «Ocidental»), una compagnia di assicurazioni con sede legale in Portogallo, e LP, una consumatrice, in merito al rifiuto della prima di pagare le rate di un contratto di mutuo a seguito dell'invalidità permanente della seconda, in quanto assicurata, motivato con un'asserita nullità o inapplicabilità del contratto di assicurazione che vincola la Ocidental e LP.

### **Contesto normativo**

#### ***Diritto dell'Unione***

3 Ai sensi del sedicesimo e del ventesimo considerando della direttiva 93/13:

«(...) nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi;

(...)

(...) i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, (...) il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e (...), in caso di dubbio, deve prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore».

4 L'articolo 3 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

(...)

3. L'allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».

5 L'articolo 4 della suddetta direttiva è redatto nei seguenti termini:

«1. Fatto salvo l'articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

6 L'articolo 5 della medesima direttiva prevede quanto segue:

«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell'ambito delle procedure previste all'articolo 7, paragrafo 2».

7 L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

8 L'allegato di tale direttiva, intitolato «Clausole di cui all'articolo 3, paragrafo 3», è così formulato:

«1. Clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

(...)

i) constatare in modo irrefragabile l'adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha avuto di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto;

(...)

(...)».

***Diritto portoghese***

*Decreto-legge n. 176/95*

9 L'articolo 4 del Decreto-Lei n. 176/95 (Estabelece regras de transparência para a actividade seguradora e disposições relativas ao regime jurídico do contrato de seguro) (decreto-legge n. 176/95 recante norme sulla trasparenza nell'attività assicurativa e disposizioni sul contratto di assicurazione), del 26 luglio 1995 (*Diário da República* I, serie I-A, n. 171, del 26 luglio 1995, pag. 4740), intitolato «Assicurazione collettiva», così dispone:

«1. Nelle assicurazioni collettive, il contraente ha l'obbligo di informare gli assicurati delle coperture e delle esclusioni sottoscritte, degli obblighi e dei diritti in caso di sinistro e di tutti i cambiamenti successivi che avvengano in tale ambito, secondo un modello preparato dall'assicuratore.

2. L'onere della prova di aver fornito le informazioni di cui al paragrafo precedente è a carico del contraente.

3. Nelle assicurazioni collettive contributive, l'inadempimento dell'obbligo previsto al paragrafo 1 da parte del contraente comporta per il contraente l'obbligo di farsi carico, a sue spese, della parte di premio corrispondente all'assicurato, senza che quest'ultimo perda nessun tipo di garanzia, fino a quando non sia fornita la prova dell'adempimento dell'obbligo.

4. Il contratto può prevedere che l'obbligo di informare gli assicurati di cui al paragrafo 1 sia assunto dall'assicuratore.

5. Nelle assicurazioni collettive l'assicuratore deve fornire agli assicurati, su loro richiesta, tutte le informazioni necessarie per l'effettiva comprensione del contratto».

*Decreto-legge n. 446/85*

10 L'articolo 5 del Decreto-Lei n. 446/85 (Institui o regime jurídico das cláusulas contratuais gerais) (decreto-legge n. 446/85 che istituisce il regime giuridico delle clausole contrattuali generali), del 25 ottobre 1985 (*Diário da República* I, serie I-A, n. 246, del 25 ottobre 1985, pag. 3533), intitolato «Comunicazione», prevede quanto segue:

«1. Le clausole contrattuali generali devono essere comunicate integralmente agli aderenti che si limitano a sottoscriverle o ad accettarle.

2. La comunicazione deve essere effettuata in modo adeguato e con il necessario anticipo affinché, tenuto conto dell'importanza del contratto e della portata e della complessità delle clausole, sia possibile conoscerle pienamente ed effettivamente usando la normale diligenza.

3. L'onere della prova quanto alla comunicazione adeguata ed efficace incombe alla parte contraente che sottoponga alla controparte le clausole contrattuali generali».

11 A termini dell'articolo 8 di tale decreto-legge:

«Si considerano escluse dai contratti individuali:

a) Le clausole che non sono state comunicate conformemente all'articolo 5;

(...».

## **Procedimento principale e questioni pregiudiziali**

12 LP e il coniuge hanno stipulato un contratto di mutuo con il Banco de Investimento Imobiliário SA (in prosieguo: la «banca»). In tale contesto, essi hanno aderito ad un contratto di assicurazione collettiva (in prosieguo: il «contratto di assicurazione»), convenuto tra tale banca, in qualità di contraente dell'assicurazione, e la Ocidental, una compagnia di assicurazioni, in forza del quale quest'ultima sarebbe stata tenuta a pagare le rate di detto contratto di mutuo in caso di invalidità permanente di LP.

13 Nel corso dell'esecuzione di tale contratto di mutuo, LP si è trovata in una situazione di invalidità permanente. La Ocidental si è rifiutata tuttavia di eseguire tale contratto di assicurazione adducendo la nullità di quest'ultimo a causa di dichiarazioni inesatte e/o incomplete sullo stato di salute di LP al momento della conclusione del contratto di assicurazione suddetto. La Ocidental ha altresì invocato l'applicabilità delle clausole di quest'ultimo che prevedevano l'esclusione della copertura del rischio di invalidità permanente dell'assicurato derivante da malattie anteriori alla conclusione del medesimo contratto di assicurazione.

14 LP ha presentato una domanda diretta, in sostanza, a far condannare la Ocidental a versare alla banca l'importo del mutuo ancora dovuto dopo la data in cui è stata constatata la sua invalidità permanente, nonché a versarle le rate del mutuo che essa e il coniuge avevano dovuto versare essi stessi alla banca a partire da tale data. Secondo le indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, a sostegno della sua domanda, LP ha sostenuto che le informazioni mediche contenute nell'offerta di adesione al contratto di assicurazione erano state compilate dal dipendente della banca che le aveva presentato tale contratto per la firma, che essa non aveva compilato nessun questionario relativo al suo stato di salute e che aveva firmato tale offerta di adesione. Non le sarebbe stata letta né spiegata alcuna clausola riguardante l'esclusione della copertura del rischio assicurato. Pertanto, le clausole di esclusione dovrebbero essere considerate inesistenti e prive di effetti giuridici.

15 La banca è stata ammessa a intervenire nel procedimento a sostegno delle conclusioni di LP.

16 Il giudice di primo grado ha considerato che il contratto di assicurazione era nullo a causa di dichiarazioni inesatte o incomplete di LP e ha respinto la domanda di quest'ultima.

17 Il ricorso di LP contro questa decisione di rigetto è stato parzialmente accolto dal Tribunal da Relação do Porto (Corte d'appello di Porto, Portogallo), che, applicando il decreto-legge n. 446/85, ma senza aver esaminato la questione alla luce della normativa specifica sulle assicurazioni collettive, stabilita dal decreto-legge n. 176/95, ha ritenuto, in sostanza, che il contratto di assicurazione fosse valido, ma che le clausole di esclusione della copertura del rischio assicurato dovessero essere repute inesistenti in quanto non erano state oggetto di comunicazione a LP.

18 La Ocidental ha impugnato tale decisione dinanzi al Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo), giudice del rinvio.

19 Tale giudice ritiene che la questione centrale nel procedimento principale sia se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, una compagnia di assicurazioni sia tenuta a comunicare alla parte aderente a un contratto d'assicurazione le clausole di tale contratto, comprese le clausole relative alla sua nullità nonché quelle vertenti sull'esclusione o sulla limitazione della copertura del rischio assicurato. Peraltro, occorrerebbe altresì sapere, nell'ipotesi in cui un siffatto obbligo di comunicazione incombesse al contraente dell'assicurazione, se un

inadempimento di tale obbligo da parte di quest'ultimo, nella fattispecie la banca, sia opponibile alla compagnia di assicurazioni.

20 A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che la giurisprudenza portoghese non è unanime. Secondo uno degli orientamenti, il regime legislativo relativo alle assicurazioni collettive, istituito dal decreto-legge n. 176/95, costituisce un regime speciale che esclude l'applicazione della normativa generale relativa alle clausole che non sono state oggetto di negoziato individuale, prevista dal decreto-legge n. 446/85. Ne deriverebbe che l'assicuratore non sarebbe vincolato dagli obblighi di informazione e di comunicazione delle clausole generali di un contratto di assicurazione collettiva – obblighi che incomberebbero, in forza dell'articolo 4 del decreto-legge n. 176/95, al contraente dell'assicurazione – e che, pertanto, l'assicurato non potrebbe opporre all'assicuratore l'inadempimento di tali obblighi.

21 In virtù di un altro orientamento giurisprudenziale, tale regime speciale non escluderebbe l'applicazione della normativa generale prevista dal decreto-legge n. 446/85. Quest'ultimo imporrebbe un obbligo di comunicazione delle clausole contrattuali generali agli aderenti e l'esclusione di queste ultime in caso di inadempimento di tale obbligo. Dunque, secondo il giudice del rinvio, occorre considerare o che l'assicuratore è vincolato da detti obblighi di informazione e di comunicazione, o che l'inosservanza degli stessi obblighi da parte del contraente dell'assicurazione è opponibile all'assicuratore.

22 Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, il giudice del rinvio esprime dubbi sulla compatibilità del primo orientamento, esposto al punto 20 della presente sentenza, con l'effetto utile che il giudice nazionale deve attribuire alla tutela del consumatore offerta dalla direttiva 93/13, tenuto conto, in particolare, del suo dovere di valutare la trasparenza e il carattere abusivo delle clausole contrattuali.

23 In tali circostanze, il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 5 della direttiva [93/13], laddove prescrive che *“le clausole (...) proposte al consumatore (...) devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile”*, debba essere interpretato, conformemente al *ventesimo considerando* della direttiva, nel senso che richiede che il consumatore abbia sempre la possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole.

2) Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [93/13], esigendo, come requisito per l'esclusione dal controllo delle clausole relative all'oggetto principale del contratto, che *“tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile”*, debba essere interpretato nel senso che richiede che il consumatore abbia sempre la possibilità di prendere conoscenza delle clausole di cui trattasi.

3) Nel quadro di una normativa nazionale che autorizza il controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole non negoziate individualmente relative alla definizione dell'oggetto principale del contratto: (i) se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [93/13], interpretato conformemente al [punto 1, lettera i)] dell'elenco indicativo di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, osta a che, in un contratto di assicurazione collettiva contributiva, l'assicuratore possa opporre all'assicurato una clausola di esclusione o di limitazione del rischio assicurato che non sia stata comunicata all'assicurato e di cui, di conseguenza, quest'ultimo non abbia avuto alcuna possibilità di prendere conoscenza; (ii) anche quando, allo stesso tempo, la normativa nazionale rende il contraente responsabile dei danni causati all'assicurato per la violazione dell'obbligo di comunicazione/informazione di tale clausola, responsabilità che, tuttavia, non pone, di regola, l'assicurato nella situazione in cui si troverebbe se la copertura assicurativa fosse stata operativa».

## **Sulle questioni pregiudiziali**

### ***Sulle questioni prima e seconda***

24 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5 della direttiva 93/13, letti alla luce del ventesimo considerando di tale direttiva, debbano essere interpretati nel senso che il consumatore deve sempre avere la possibilità di prendere conoscenza, prima della conclusione di un contratto, delle clausole vertenti sull'oggetto principale di tale contratto, se non anche di tutte le clausole di detto contratto.

25 Ai sensi dell'articolo 5, prima frase, di tale direttiva, le clausole dei contratti stipulati con un consumatore in forma scritta devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. La Corte ha già chiarito che tale requisito ha la stessa portata di quello di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, che subordina l'eccezione prevista da quest'ultima disposizione al meccanismo di controllo da parte del giudice nazionale del carattere abusivo di tali clausole, in particolare di quelle relative all'oggetto principale del contratto, alla condizione che tali clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, punto 69, nonché del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, punto 46).

26 La Corte ha precisato che il requisito della trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta da tali disposizioni, deve essere inteso in modo estensivo e non può essere limitato al solo carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di tali clausole. Tale requisito impone che il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tali clausole e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di clausole siffatte sui suoi obblighi (v., in tal senso, sentenze del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-609/19, EU:C:2021:469, punti 42 e 43, e del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punti 63 e 64, e giurisprudenza ivi citata).

27 Per quanto riguarda il momento in cui tali elementi devono essere portati a conoscenza del consumatore, la Corte ha già dichiarato che la comunicazione, prima della conclusione del contratto, delle informazioni in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per il consumatore, di fondamentale importanza, in quanto è segnatamente in base a tali informazioni che quest'ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista [v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 50 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 12 gennaio 2023, D.V. (Compenso dell'avvocato – Principio della tariffa oraria), C-395/21, EU:C:2023:14, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

28 Così, in un caso in cui, come nel procedimento principale, un consumatore aveva sottoscritto un contratto di assicurazione collettiva in occasione della stipula di un contratto di mutuo, la Corte ha affermato che, ai fini del rispetto del requisito della trasparenza delle clausole contrattuali, sono di rilevanza essenziale le informazioni fornite al consumatore prima della conclusione del contratto sulle condizioni dell'impegno, nonché, in particolare, l'illustrazione delle particolarità del meccanismo di presa a carico delle rate dovute al mutuante in caso di inabilità totale del mutuatario, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. Infatti, tali informazioni e spiegazioni sono necessarie per garantire che la portata della clausola in questione sia compresa dal consumatore, dal quale non si può pretendere, al momento della conclusione di contratti connessi, la

stessa vigilanza circa l'estensione dei rischi coperti dal contratto di assicurazione che si potrebbe pretendere se egli avesse stipulato quest'ultimo e il contratto di prestito separatamente (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015, Van Hove, C-96/14, EU:C:2015:262, punti 41 e 48).

29 Orbene, poiché il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali così interpretato dalla Corte comporta l'obbligo di fornire al consumatore, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni necessarie per consentire al consumatore di comprendere le conseguenze economiche di tali clausole e di decidere con piena cognizione di causa di vincolarsi contrattualmente, tale requisito presuppone necessariamente che il consumatore possa prendere conoscenza di tutte le clausole di un contratto prima della sua conclusione.

30 La circostanza che tali clausole vertano o meno sull'oggetto principale del contratto è irrilevante al riguardo. Infatti, affinché il consumatore, conformemente all'obiettivo perseguito da detto requisito di trasparenza, possa decidere con cognizione di causa se desidera vincolarsi alle condizioni predisposte dal professionista, egli deve necessariamente, prima di prendere una siffatta decisione, aver potuto prendere conoscenza dell'intero contratto, dal momento che è l'insieme delle clausole di quest'ultimo che determinerà in particolare i diritti e gli obblighi incombenti al consumatore in forza del medesimo contratto. La Corte ha peraltro già chiarito che lo stesso requisito di trasparenza si applica anche quando una clausola verte sull'oggetto principale del contratto (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, punti 46 e 47, e giurisprudenza ivi citata).

31 Un siffatto requisito di previa conoscenza di tutte le clausole di un contratto è peraltro chiaramente evidenziato dal ventesimo considerando della direttiva 93/13, ai sensi del quale non solo i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, ma il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole. Pertanto, il legislatore dell'Unione europea ha sottolineato l'interesse a che il consumatore prenda previamente conoscenza di tutte le clausole di un contratto al fine di poter decidere, con cognizione di causa, se desidera vincolarsi a tali clausole.

32 Peraltro, nella misura in cui il giudice del rinvio rileva che la normativa portoghese relativa alle assicurazioni collettive costituisce, secondo una certa interpretazione giurisprudenziale, una *lex specialis* che esclude l'applicazione della normativa generale relativa alle clausole che non sono state oggetto di negoziato individuale, occorre ricordare che il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali previsto dalla direttiva 93/13 non può essere escluso per il fatto che esiste un regime giuridico speciale applicabile a un certo tipo di contratti. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, è in riferimento alla qualità dei contraenti che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C-590/17, EU:C:2019:232, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 10 giugno 2021, X Bank, C-198/20, non pubblicata, EU:C:2021:481, punto 24).

33 A tal riguardo, va altresì ricordato che il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

34 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5 della direttiva 93/13, letti alla luce

del ventesimo considerando di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che il consumatore deve sempre avere la possibilità di prendere conoscenza, prima della conclusione di un contratto, di tutte le clausole in esso contenute.

### *Sulla terza questione*

35 Secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte e, in siffatto contesto, interpretare tutte le norme del diritto dell'Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni a essa sottoposte da detti giudici (v., segnatamente, sentenza del 4 ottobre 2018, Kamenova, C-105/17, EU:C:2018:808, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

36 A tal riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio si interroga sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l'allegato, punto 1, lettera i), di quest'ultima, e sulle conseguenze di tale interpretazione sull'opponibilità, da parte di una compagnia di assicurazioni nei confronti di un consumatore, nell'ambito di un contratto di assicurazione collettiva, di una clausola di esclusione o di limitazione della copertura del rischio assicurato di cui detto consumatore non ha avuto la possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione di tale contratto. Sebbene dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulti che, nel caso di specie, il consumatore non ha potuto prendere conoscenza delle clausole di cui trattasi prima della conclusione del contratto di assicurazione di cui trattasi nel procedimento principale, tale giudice non indica che tale contratto contiene una clausola che, come enunciato al punto 1, lettera i), di tale allegato, abbia l'oggetto o l'effetto di «constatare in modo irrefragabile l'adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha avuto di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto». Ne consegue che non è necessario esaminare tale questione alla luce dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, né di detto allegato.

37 In secondo luogo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, con tale questione, detto giudice chiede, da un lato, quali siano le conseguenze della mancata presa di conoscenza, prima della conclusione di un contratto, di clausole relative all'oggetto principale di tale contratto, quali le clausole relative all'esclusione o alla limitazione della copertura del rischio assicurato, sulla valutazione del carattere abusivo di tali clausole, nonché, dall'altro, se siffatte clausole, qualora non siano state oggetto di una previa comunicazione al consumatore, possano essere opposte a quest'ultimo qualora egli non abbia potuto prenderne conoscenza, e se il fatto che il contraente dell'assicurazione potrebbe essere ritenuto responsabile di tale mancata presa di conoscenza costituisca un fattore che deve essere preso in considerazione ai fini di tale valutazione.

38 Di conseguenza, si deve considerare che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli da 4 a 6 della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che una clausola di un contratto di assicurazione relativa all'esclusione o alla limitazione della copertura del rischio assicurato, di cui il consumatore non abbia potuto prendere conoscenza prima della conclusione di tale contratto, possa essere opposta a tale consumatore, e ciò anche qualora il contraente dell'assicurazione possa essere ritenuto responsabile di una tale mancata presa di conoscenza e sebbene una siffatta responsabilità non ponga detto consumatore nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se avesse beneficiato di tale copertura.

39 Secondo una giurisprudenza costante, la competenza della Corte relativa all'esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, verte sull'interpretazione dei criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di tale clausola alla luce delle disposizioni della direttiva. Spetta quindi a tale giudice pronunciarsi, tenendo conto di tali criteri, sulla qualificazione concreta di una clausola contrattuale particolare in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne deriva che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest'ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2020, Profi Credit Polska, C-84/19, C-222/19 e C-252/19, EU:C:2020:631, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).

40 Al riguardo, va ricordato, in primo luogo, che, per quanto concerne l'articolo 5 della direttiva 93/13, la trasparenza di una clausola contrattuale costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame del suo carattere abusivo, valutazione che deve essere svolta dal giudice nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola [sentenza del 12 gennaio 2023, D.V. (Compenso dell'avvocato – Principio della tariffa oraria), C-395/21, EU:C:2023:14, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].

41 Orbene, se il carattere non trasparente di una clausola contrattuale, dovuto ad una mancanza di chiarezza o di comprensibilità di quest'ultima, può costituire un elemento da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione del carattere abusivo di tale clausola, la mancanza di trasparenza, dovuta all'impossibilità per il consumatore di prendere conoscenza di detta clausola prima della conclusione del contratto in questione, può a maggior ragione costituire un elemento del genere.

42 In secondo luogo, nell'ambito dell'esame del carattere abusivo di una clausola contrattuale, che deve essere svolto dal giudice nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, tale giudice è tenuto a valutare, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, detto giudice deve effettuare tale valutazione facendo riferimento, in particolare, al momento della conclusione del contratto e a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione.

43 Per quanto attiene, da un lato, al requisito della buona fede, occorre rilevare che, come risulta dal sedicesimo considerando della direttiva 93/13, nell'ambito della valutazione della buona fede, il giudice nazionale deve segnatamente tenere conto della forza delle rispettive posizioni negoziali delle parti e della questione se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola di cui trattasi.

44 Nel caso di specie, fatte salve le verifiche che spetterà al giudice del rinvio effettuare, LP ha sostenuto al riguardo, nelle sue osservazioni scritte, che è stato «richiesto» che essa stessa e il suo coniuge sottoscrivessero il contratto di assicurazione al fine di ottenere il mutuo bancario di cui trattasi ai fini dell'acquisto di un bene. In tale occasione, essi avrebbero unicamente firmato l'offerta di adesione a tale contratto che è stata presentata loro dalla banca, senza essere mai stati informati di tutto il suo contenuto. Tale offerta di adesione sarebbe stata compilata dal dipendente della banca che aveva presentato loro detto contratto da firmare. LP avrebbe firmato tale offerta senza che le fosse stata letta alcuna clausola di esclusione della copertura del rischio assicurato sottoscritta.

45 Dall'altro lato, relativamente alla questione di chiarire se, in contrasto con il requisito della buona fede, una clausola crei a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto derivanti dallo stesso, il giudice nazionale deve, secondo una giurisprudenza costante, verificare se il professionista, trattando in modo leale ed equo con il consumatore, potesse ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse a una simile clausola in seguito ad un negoziato individuale (v., in particolare, sentenze del 3 settembre 2020, Profi Credit Polska, C-84/19, C-222/19 e C-252/19, EU:C:2020:631, punto 93 e giurisprudenza ivi citata, e del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).

46 Pertanto, per valutare se le clausole di un contratto, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, determinino a danno del consumatore un siffatto squilibrio, occorre tener conto di tutte le circostanze di cui il professionista o il suo rappresentante poteva essere a conoscenza al momento della conclusione del contratto e che erano tali da influenzare la sua successiva esecuzione. Il giudice nazionale dovrà quindi stabilire se il consumatore abbia ricevuto tutte le informazioni idonee ad incidere sulla portata dei suoi obblighi derivanti dal medesimo contratto, che gli consentissero di valutare, in particolare, le conseguenze derivanti da quest'ultimo.

47 A questo proposito, il fatto che il consumatore non sia stato in grado di prendere conoscenza di una clausola contrattuale prima della conclusione del contratto in esame è un elemento essenziale nella valutazione dell'eventuale abusività di tale clausola, poiché tale circostanza potrebbe indurre il consumatore ad assumersi obblighi che non avrebbe altrimenti accettato e, di conseguenza, potrebbe essere idonea a creare un significativo squilibrio tra gli obblighi reciproci delle parti di tale contratto.

48 Nel caso di specie, LP non avrebbe avuto la possibilità né di prendere conoscenza delle clausole del contratto di assicurazione relative all'esclusione o alla limitazione della copertura del rischio assicurato né di informare la Ocidental del suo stato di salute al momento della conclusione del contratto, dal momento che essa non avrebbe compilato alcun questionario relativo al suo stato di salute al momento dell'adesione a tale contratto.

49 In tali circostanze, che devono essere oggetto di verifica da parte del giudice del rinvio, l'applicazione di siffatte clausole di esclusione o di limitazione della copertura del rischio assicurato ha come conseguenza che il consumatore non beneficia più di tale copertura in caso di realizzazione di detto rischio e che egli deve, in linea di principio, a partire dalla data dell'accertamento di un'invalidità permanente dovuta ad un problema di salute preesistente, di cui non ha avuto occasione di informare l'assicuratore, versare egli stesso le rate del prestito ancora dovute. Se del caso, egli dovrebbe almeno pagare una parte di queste ultime qualora, in forza di una normativa nazionale applicabile, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la banca sia ritenuta responsabile del danno causato dalla mancata comunicazione di tali clausole, senza tuttavia porre tale consumatore nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se avesse beneficiato di detta copertura. Detto consumatore può quindi venire a trovarsi in una situazione in cui, tenuto conto di una perdita di reddito derivante dalla sua invalidità permanente, gli è difficile, se non impossibile, rimborsare tali rate, mentre è proprio contro tale rischio che egli ha voluto assicurarsi mediante l'adesione a un contratto di assicurazione come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

50 Pertanto, non consentendo al consumatore di prendere conoscenza, prima della conclusione di tale contratto, dell'informazione relativa a dette clausole contrattuali e a tutte le conseguenze della conclusione di detto contratto, il professionista fa gravare tale rischio, derivante da un'eventuale invalidità permanente, totalmente o almeno parzialmente, sul consumatore.

51 Se il giudice del rinvio, a seguito di una valutazione delle circostanze proprie del caso di specie, dovesse considerare che, nel caso di specie, malgrado il requisito della buona fede, la Occidental non poteva ragionevolmente aspettarsi, rispettando il requisito di trasparenza nei confronti di LP, che quest'ultima accettasse, a seguito di un negoziato individuale, le clausole contrattuali in questione, tale giudice dovrà concludere per il carattere abusivo di queste ultime.

52 Secondo una costante giurisprudenza, una volta che una clausola è dichiarata abusiva e, pertanto, nulla, il giudice nazionale è tenuto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, a disapplicare tale clausola affinché essa non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui questi vi si opponga (sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 e C-259/19, EU:C:2020:578, punto 50).

53 Nel caso di specie, ne conseguirebbe che la clausola di esclusione o di limitazione della copertura del rischio assicurato non sarebbe opponibile a LP. Tale conclusione non può essere messa in discussione da una normativa nazionale, come quella richiamata dal giudice del rinvio, in base alla quale il contraente dell'assicurazione che non abbia rispettato l'obbligo di comunicazione delle clausole contrattuali che gli incombe in base a tale normativa può essere tenuto a risarcire il danno derivante da tale mancata comunicazione, senza tuttavia che sia possibile ripristinare la situazione di diritto e di fatto nella quale il consumatore si sarebbe trovato se avesse beneficiato di tale copertura. Detta normativa, che riguarda le conseguenze, in materia di responsabilità civile, di tale mancata comunicazione, non può incidere sull'inopponibilità di una clausola contrattuale qualificata come abusiva nei confronti del consumatore in applicazione della direttiva 93/13.

54 Del resto, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, l'accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto deve consentire di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola abusiva [sentenza del 12 gennaio 2023, D.V. (Compenso dell'avvocato – Principio della tariffa oraria), C-395/21, EU:C:2023:14, punto 54 e giurisprudenza ivi citata].

55 L'inopponibilità di una clausola contrattuale siffatta, qualificata come abusiva nei confronti del consumatore, lascia tuttavia impregiudicate le eventuali conseguenze, in materia di responsabilità civile del contraente dell'assicurazione nei confronti dell'assicuratore, della mancata comunicazione al consumatore di tale clausola da parte del contraente.

56 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che l'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli da 4 a 6 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, qualora una clausola di un contratto di assicurazione relativa all'esclusione o alla limitazione della copertura del rischio assicurato, della quale il consumatore non abbia potuto prendere conoscenza prima della conclusione di tale contratto, sia qualificata come abusiva dal giudice nazionale, tale giudice è tenuto a disapplicare detta clausola affinché non produca effetti vincolanti nei confronti di detto consumatore.

### **Sulle spese**

57 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

**1) L'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del ventesimo considerando di tale direttiva,**

**devono essere interpretati nel senso che:**

**il consumatore deve sempre avere la possibilità di prendere conoscenza, prima della conclusione di un contratto, di tutte le clausole in esso contenute.**

**2) L'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli da 4 a 6 della direttiva 93/13**

**devono essere interpretati nel senso che:**

**qualora una clausola di un contratto di assicurazione relativa all'esclusione o alla limitazione della copertura del rischio assicurato, della quale il consumatore non abbia potuto prendere conoscenza prima della conclusione di tale contratto, sia qualificata come abusiva dal giudice nazionale, tale giudice è tenuto a disapplicare detta clausola affinché non produca effetti vincolanti nei confronti di detto consumatore.**

Firme

---

\* **Lingua processuale: il portoghese.**